



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
PROCURA FEDERALE

ARCHIVIAZIONE ex art. 69 del Regolamento di Giustizia

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 6F/2019 OLGATA GOLF CLUB

1. Premesso in fatto

(a) Con comunicazione mail del 17 maggio 2019 l'Ing. Fernando Sonnino - tesserato FIG - ha segnalato a questa Procura Federale:

- di essere stato socio dell'Olgiata Golf Club per oltre un trentennio e fino all'anno 2015; - di essersi recato all'Olgiata Golf Club il 17 maggio 2019 per disputare, previa iscrizione accettata dal Circolo, il "Campionato sociale di golf del Circolo Canottieri Aniene";
- di avere dalla segreteria del Circolo ricevuto lo *score* di gioco ma, allorché già si trovava sul battitore della buca 1 per la partenza della competizione, di essergli stato inibito il gioco dal Direttore del Circolo, dichiaratosi esecutore di una decisione del Presidente;
- di avere ricevuto, a titolo giustificativo di una tale decisione, il riferimento alla sua condizione di morosità, rinveniente dal ripianamento delle perdite subite dall'Olgiata Golf Club nell'esercizio 2015, ma deliberate dagli organi sociali in epoca successiva alla cessazione del suo rapporto associativo;
- di avere tale credito formato oggetto di un decreto ingiuntivo ottenuto in suo danno dall'Olgiata Golf Club, avverso il quale è pendente giudizio di opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Roma.

(b) Le sopra riferite circostanze sono state ribadite dal difensore costituito dell'esponente, con memoria del 28 maggio 2019.

(c) Con comunicazione del 5 giugno 2019 questa Procura Federale, previa apertura del procedimento disciplinare, ha assegnato, ai sensi dell'art. 66, comma 3 del



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

PROCURA FEDERALE

Regolamento di Giustizia, termine all'Olgiata Golf Club per la presentazione di memoria di deduzioni.

(d) con nota del 24 giugno 2019 il Presidente dell'Olgiata Golf Club ha, *inter alia*, rappresentato:

- di avere adottato la determinazione in danno dell'esponente in quanto questi ha un debito nei confronti del Circolo, oggetto di contestazione dinanzi all'A.G.O.; - di avere in tal modo confermato analoga decisione in precedenza presa nei confronti di altro tesserato FIG, che versava nella medesima situazione sostanziale, confortato dalla decisione del 20 marzo 2019 (P.D. 12F/2018 - T.F. 10/2018) con la quale il Tribunale Federale aveva respinto il deferimento del 21 dicembre 2018 di questa Procura Federale;

- di non avere, peraltro, alla data dell'episodio in danno dell'esponente, ancora avuto conoscenza della decisione della Corte Federale di Appello del 7 maggio 2019 (P.D. 12F/2018 - C.F.A. 2/2019) di integrale riforma della sopra indicata decisione del Tribunale Federale e recante la comminatoria della sanzione dell'ammonizione all'Olgiata Golf Club;

- di essersi determinato - anche per rispetto alle Istituzioni federali ed alle decisioni della Giustizia federale - a non presentare ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, così prestando acquiescenza alla decisione sanzionatoria ed alle indicazioni contenute nella sua motivazione (sintetizzabili nella illegittimità dell'inibizione all'accesso al campo di gioco in occasione di gare di rilevanza federale fino a che non si sia formato il giudicato civile nelle controversie con *ex-soci* per i titoli di credito sopra indicati).

2. Ritenuto che

- sussiste, preliminarmente, la competenza di questa Procura Federale, trattandosi di competizione sportiva i cui risultati sono stati ritenuti validi per la movimentazione dell'*handicap* di gioco dei partecipanti;



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

PROCURA FEDERALE

- le dichiarazioni rese dal Presidente del Circolo, pur non elidendo la non correttezza della assunta decisione di inibire all'esponente la partecipazione alla competizione, hanno evidenziato che la determinazione assunta nei riguardi dell'Ing. Sonnino si è basata sull'affidamento generato dalla decisione del Tribunale Federale del 20 marzo

2019, la quale, respingendo - ancorché non condivisibilmente a giudizio di questa Procura Federale - il precedente deferimento a carico dello stesso Circolo, ha generato la convinzione di un agire lecito e conforme ai principi;

- l'episodio oggetto del presente procedimento assume, di conseguenza, connotati diversi da quello precedente analogo e sanzionato;

- l'acquiescenza prestata dall'Olgiata Golf Club alla decisione sanzionatoria della Corte di Appello Federale del 7 maggio 2019 va valutata in termini di fattiva respiscenza, corroborata dalla dichiarazione espressa, contenuta nelle deduzioni del 24 giugno 2019, di rispettare il pronunciamento degli Organi di Giustizia, conformandovi i futuri comportamenti del Circolo in situazioni analoghe.

* * * *

Tanto premesso e ritenuto, il sottoscritto Procuratore Federale non ritiene sussistere i presupposti per il deferimento e, pertanto, vista l'atto di condivisione da parte della Procura Generale dello Sport resa in data 11 luglio 2019, dispone la

ARCHIVIAZIONE

del procedimento.

Roma, 11 luglio 2019

IL PROCURATORE FEDERALE

Avv. Paolo Berruti